

# PROSPETTO COMPARATIVO SULL'AIR NELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI ITALIANE

Aggiornato al 31 gennaio 2010



CARATTERISTICHE DELL'AIR (INCLUSA LA CONSULTAZIONE)		AEEG	AGCM	AGCOM	AVCP	CONSOB	Banca d'Italia	Garante per la privacy	ISVAP
ORIGINE NORMATIVA DELL'OBBLIGO DI AIR		Legge 29 luglio 2003, n. 229 ("Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001")	Non si evince dalla normativa un vero e proprio obbligo di AIR per l'AGCM, che non ha poteri "regolatori". La l. 229/2003 esclude dall'AIR le segnalazioni e le altre attività consultive, nonché «i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni».	Decreto Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche)	Legge 29 luglio 2003, n. 229; art. 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).	Legge 29 luglio 2003, n. 229; Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari")	Legge 29 luglio 2003, n. 229; Legge 28 dicembre 2005, n. 262	Legge 29 luglio 2003, n. 229	Legge 29 luglio 2003, n. 229; Legge 28 dicembre 2005, n. 262
INFILUSSO LIVELLO COMUNITARIO	Interventi normativi	Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture; Decisione 1230/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente - Europa» (2003 - 2006). Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.	n.p.	Le Direttive comunitarie interessate (comprese quelle richiamate dal Codice delle Comunicazioni elettroniche) non fanno espresso riferimento ad un documento air. Tuttavia, è spesso evidenziata l'importanza dello studio dell'impatto della regolamentazione da parte delle autorità nazionali competenti, si vedano Dir. 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica (c.d. Direttiva accesso); Dir. 2002/58/CE relativa al Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche; Dir. 2002/21/CE recante il quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (c.d. Direttiva quadro).	n.p.	"Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio"	n.p.	<a href="#">Direttiva quadro n. 95/46/CE, art. 7 lettera b ("clausola del bilanciamento degli interessi")</a>	n.p.
	Misure di soft law	n.p.	n.p.	Raccomandazioni della Commissione europea: 11 febbraio 2003; 9 luglio 2002 sull'analisi del mercato e, in particolare, sulla valutazione del SMP; 23 luglio 2003. Conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma 23-24 marzo 2001 (punto 23).	n.p.	"Modello Lamfalussy", Consiglio di Stoccolma del 23 marzo 2001; in particolare Decisione della Commissione del 6 giugno 2001 (2001/1501/CE) che istituisce il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. Libro bianco COM(2005) 629, dicembre 2005	"Modello Lamfalussy", Consiglio di Stoccolma del 23 marzo 2001; Libro bianco COM(2005) 629, dicembre 2005	n.p.	n.p.
	Appartenenza dell'autorità a gruppi/reti europei di regolazione con eventuale elaborazione di linee-guida in materia di consultazione o AIR	<a href="#">European Regulator's Group for Electricity and Gas (EREGG). Linee guida Ergeg per la consultazione (11 marzo 2009)</a>	n.p.	L'AGCOM fa parte dell'European Regulator's group	L'AVCP fa parte dell'European Public Procurement Network (PPN).	n.p.	n.p.	Art. 29 Data Protection Working Party (Gruppo Articolo 29)	n.p.
	Modalità di trasmissione AIR alla Commissione europea	n.p.	n.p.	L'Air prodotta dall'AgCom viene inserita nel sito web CIRCA (Communication and Resources Center Administrator).	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
INFILUSSO ORGANISMI INTERNAZIONALI	International Confederation of Energy Regulators. International Energy Regulation Network (IERN)	OCSE, Competition assessment toolkit, OCSE, Parigi, 2007 OCSE, Draft competition assessment recommendation, del 30 settembre 2008 OFT, Completing competition assessments in Impact Assessments, Guideline for policy makers, August 2007.	Non risultano influssi di organismi internazionali.	n.p.	l'International Organization of Securities Commissions (IOSCO)	Financial Stability Forum; Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria	n.p.	n.p.	
ESPERIENZE AIR NELLE AUTORITÀ DI ALTRI PAESI (NORMATIVA DI RIFERIMENTO)	Office of the Gas and Electricity Markets (OFGEM) del Regno Unito; Norwegian Water Resources and Energy Directorate (Norvegia)	n.p.	L'unico riscontro comparativo è quello relativo all'appartenenza dell'AgCom al gruppo dei regolatori europei. Tuttavia, nei documenti e negli atti dell'AgCom non sono richiamate esperienze e normative specifiche di altri Paesi.	n.p.	Financial Supervisory Authority (FSA) del Regno Unito; Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti	Financial Services Authority (FSA) del Regno Unito	n.p.	n.p.	

NOTE: n.p. sta per "non pervenuto".

CARATTERISTICHE DELL'AIR (INCLUSA LA CONSULTAZIONE)		AEEG	AGCM	AGCOM	AVCP	CONSOB	Banca d'Italia	Garante per la privacy	ISVAP
REGOLAMENTI DELL'AUTORITÀ	di introduzione dell'AIR	Air introdotta a regime con la delibera GOP 46/08 "Introduzione della metodologia "Air" - Analisi di impatto della regolazione - nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas"	n.p.	Non risultano regolamenti sull'introduzione dell'Air.	n.p.	Publicato schema sottoposto a consultazione pubblica ad oggetto le "norme regolamentari di attuazione dell'articolo 23 della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione" (24 aprile 2007)	In corso di adozione il Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di "Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali" (pubblicato schema sottoposto a consultazione pubblica)	n.p.	n.p.
	di disciplina delle procedure di consultazione	Delibera 20 maggio 1997 n. 61 "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas". Da gennaio 2010: nuova disciplina della consultazione, approvata con la delibera GOP 46/09	n.p.	Non risultano regolamenti sulle procedure di consultazione.	n.p.	Vedi sopra	Vedi sopra	<a href="#">Regolamento n. 2/2006 (Partecipazione degli interessati nella sottoscrizione di codici deontologici), in attuazione degli artt. 12 e 139 del d.lg. 196/2003</a>	n.p.
	in materia di organizzazione interna a seguito dell'introduzione dell'AIR	Delibera n. 183/04 "Adozione di una nuova organizzazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nomina dei responsabili delle Direzioni, compiti delle Unità. Nuovo Regolamento di organizzazione adottato con la delibera 182/04 "Adozione del "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" e abrogazione delle disposizioni di cui alle deliberazioni 26/01, 51/04 e 149/04 dell'Autorità medesima"	n.p.	Non risultano regolamenti di organizzazione interna a seguito dell'introduzione dell'Air.	Regolamento di organizzazione adottato dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 24 giugno 2009: istituzione dell'Ufficio per la Regolazione (art. 20).	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
IL PROCESSO DI INTRODUZIONE DELL'AIR	Grado di introduzione (in fase programmata; in fase di sperimentazione; a regime)	A regime	Nel 2007 l'AGCM ha iniziato a effettuare studi e progetti di consulenza, con l'obiettivo di diffondere una cultura proconcorrenziale fra le istituzioni, con particolare riferimento a quelle regionali. L'interesse per l'attività è tuttavia andato riducendosi già verso la fine del 2007	A regime	n.p.	In fase di sperimentazione	Fase sperimentale in attesa dell'adozione del regolamento di attuazione	In fase programmata	L'AIR non è ancora stata introdotta. Pubblicato nel dicembre 2008 Schema Regolamento sull'applicazione art. 23 L.262/05
	Coinvolgimento del pubblico in fase di introduzione	Consultazione pubblica sul documento "Linee guida sull'introduzione dell'Analisi di impatto della regolazione (Air) nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas", avviata con delibera 31 marzo 2005, n. 58. (La consultazione pubblica si è conclusa il 15 maggio 2005).	Consultazione delle Regioni, sperimentazione in Toscana delle linee guida sull'Analisi di impatto della regolazione sulla concorrenza	La consultazione degli operatori e degli utenti avviene dopo la pubblicazione della delibera di consultazione sullo schema di documento recante analisi del mercato + regolamentazione + air in appendice.	n.p.	n.p.	Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di "Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali" sottoposto a consultazione pubblica (avviata il 23 ottobre 2009)	n.p.	n.p.
UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'AIR (in quale settore è inserito l'ufficio; nome del responsabile di riferimento; numero di personale addetto)	Unità Impatto Regolatorio (Divisione Strategie Studi e Documentazione)	Nel 2007 istituito presso il gabinetto dell'Autorità un Ufficio preposto all'AIR. Attualmente non sono presenti strutture dedicate. Le diverse Direzioni settoriali realizzano attività di analisi di impatto della regolazione nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.	Ufficio Analisi dei mercati, concorrenza e assetti. Dott. Paolo Alagia.	Ufficio per la Regolazione, Dirigente Lorenza Ponzone, alle dipendenze del Segretario Generale	Ufficio per l'analisi dell'impatto regolamentare inserito all'interno della Divisione che svolge studi economici	Settore Impatto della regolamentazione (Divisione analisi macroprudenziali - Servizio Normativa e politiche di vigilanza - Area Vigilanza bancaria e finanziaria)	n.p.	Nello schema di regolamento non si fa riferimento ad eventuali uffici dedicati	
MANUALI AIR O LINEE GUIDA	<a href="#">Guida per l'Analisi di Impatto della Regolazione nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ottobre 2008)</a>	<a href="#">AGCM, 2008. Analisi di Impatto della Regolazione sulla concorrenza: linee guida e applicazione al caso della Regione Toscana. Collana Studi e Ricerche n. 2</a>	Non risultano	n.p.	n.p.	Linee guida in fase di predisposizione	n.p.	n.p.	

NOTE: n.p. sta per "non pervenuto".

CARATTERISTICHE DELL'AIR (INCLUSA LA CONSULTAZIONE)		AEEG	AGCM	AGCOM	AVCP	CONSOB	Banca d'Italia	Garante per la privacy	ISVAP
IL CONTENUTO DELL'AIR: LE CONSULTAZIONI	Manuale /Linee guida sulle consultazioni	n.p.	n.p.	n.p.	Il ricorso allo strumento della consultazione da parte dell'autorità è stato istituzionalizzato dall'art. 8, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici. Esiste un regolamento interno che disciplina la procedura da seguire.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Tecniche di consultazione previste (pubblica, focus group, interviste, ecc.)	Indagine statistica, panel, notice and comment (l'invio di osservazioni avviene con modalità telematiche), interviste semi-strutturate, focus group, riunioni formali e informali.	n.p.	n.p.	Svolgimento delle audizioni preventive: 1. redazione di un documento di consultazione, con l'indicazione di una serie di questioni problematiche; 2. invio del documento ai principali stakeholders, individuati sulla base di una valutazione condotta dalla stessa autorità; 3. partecipazione dei destinatari del documento all'audizione avanti al Consiglio dell'autorità con possibilità di presentare sia osservazioni orali che memorie scritte; 4. l'autorità non è tenuta a motivare il mancato recepimento delle osservazioni presentate; 5. tutti gli atti della procedura sono riservati.	"Notice and comment. In base all'art. 3 dello schema di regolamento è previsto che "Il documento di consultazione è pubblicato nel sito internet della Consob. Dell'avvenuta pubblicazione è data informativa agli organismi rappresentativi dei consumatori nonché agli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati e dei prestatori di servizi finanziari destinatari degli atti di regolazione""	"Notice and comment Panel consultivi"	Notice and comment, consultazioni informali	n.p.
	Soggetti consultati	n.p.	n.p.	Operatori di mercato (es. Telecom, Tre, Infostrada), associazioni dei consumatori e utenti finali.	n.p.	n.p.	n.p.	Soggetti (organismi rappresentativi, professionisti, associazioni) interessati all'atto posto a consultazione	n.p.
	Soggetti che hanno la possibilità di partecipare alle consultazioni	Tutti i soggetti interessati.	n.p.	Tutti i soggetti interessati	Associazioni di imprese, associazioni di stazioni appaltanti, eventuali operatori qualificati; ad esempio, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'ANCI, l'UPI, la Confservizi, la Federutility, la Federambiente, ASSTRA, la Confindustria, le organizzazioni sindacali, ect.	"Tutti i soggetti interessati: organismi rappresentativi di operatori e consumatori"	"Organismi di categoria degli operatori Organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti"	Soggetti (organismi rappresentativi, professionisti, associazioni) interessati all'atto posto a consultazione	n.p.
IL CONTENUTO DELL'AIR: LA VALUTAZIONE ECONOMICA	Tecniche di valutazione (analisi costi-benefici; analisi dei soli costi di adeguamento; analisi qualitativa degli effetti)	Valutazione dei costi e dei benefici in modo differenziale rispetto all'opzione-zero. Eventuale valutazione preliminare di tipo qualitativo; descrizione dei principali effetti positivi e negativi delle opzioni e, ove possibile, quantificazione e monetizzazione degli stessi (tecniche: analisi costi - benefici, analisi dei costi di adeguamento, analisi costi -efficacia, analisi del rischio. Analisi multicriteri)	Nelle linee guida e nell'esperienza applicativa in Toscana si prevede una Analisi qualitativa dell'impatto delle opzioni alternative sulla concorrenza, valutate in modo differenziale rispetto all'opzione - zero. Nell'ambito della sua attività e in maniera non strutturata all'interno di un AIR, l'Autorità si avvale di indicatori di tipo quantitativo per valutare l'impatto sulla concorrenza	La valutazione dell'impatto di regolazione avviene secondo l'analisi qualitativa e quantitativa costi-efficacia/benefici/ricavi in relazione ai destinatari diretti e indiretti. La valutazione si riferisce alle categorie della produttività, della crescita economica, al reddito, all'occupazione e alla concorrenza.	n.p.	Valutazione qualitativa dei costi e dei benefici espressa in termini differenziali rispetto all'opzione-zero.	Valutazione qualitativa dei costi e dei benefici espressa in termini differenziali rispetto all'opzione-zero; valutazione quantitativa dei costi di compliance	n.p.	n.p.
	Analisi impatto concorrenziale	Contenuto facoltativo della valutazione	Contenuto prioritario della valutazione	Tra i contenuti prioritari della valutazione	n.p.	n.p.	Nell'unica Air realizzata c'è un limitato ricorso ad elementi di analisi di impatto sulla concorrenza di tipo qualitativo	n.p.	n.p.
	Analisi dei costi amministrativi	L'analisi dei costi amministrativi costituisce una delle tecniche di valutazione utilizzabili	Non sono considerati	Considerati in un triplice senso: costi diretti, costi indiretti e "costi" istituzionali.	n.p.	n.p.	Nella prima esperienza di Air, i costi di compliance per gli intermediari (con riferimento alla normativa vigente e alle ipotesi di revisione formulate) sono stati rilevati con un'indagine ad hoc	n.p.	n.p.
INIZIATIVE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI AIR	n.p.	n.p.	n.p.	Non risultano.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
LE AIR REALIZZATE	11 AIR realizzate	AGCM, 2007, Qualità della regolazione e performance economiche a livello regionale: il caso della distribuzione commerciale in Italia AGCM, 2008, Analisi di Impatto della Regolazione sulla concorrenza: linee guida e applicazione al caso della Regione Toscana	Sono state realizzate 11 Air (dal 2006) intese quali documenti a sé, complementari (in appendice) alla delibera di regolamentazione. Ne sarebbero state realizzate, poi, altre 4, non più distinte dal provvedimento di regolazione: l'analisi dell'impatto regolatorio è contenuta nello stesso provvedimento di regolazione.	n.p.	E' stata richiamata una AIR nel documento di consultazione sulle operazioni con parti correlate (9 aprile 2008).	<a href="#">Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (luglio 2009)</a>	Nessuna AIR realizzata	Nessuna AIR realizzata	
LA GIURISPRUDENZA SULL'AIR	Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 7972/06	n.p.	Tar Lazio Roma, sez. IIIter, 27 novembre 2006 n. 13198	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
LE ATTIVITÀ IN CORSO	Prosecuzione dell'opera di messa a regime dell'Air.	n.p.	Non risultano altre attività di particolare rilievo. Si prosegue con l'adozione integrata dell'air.	n.p.	E' in corso di approvazione una modifica al regolamento interno in materia di audizioni preventive degli interessati in modo da avviare l'AVCP verso un meccanismo di notice and comment aperto realmente a tutti gli stakeholders.	Nonostante la sperimentazione seguita con la consultazione sulle operazioni con parti correlate la consob non ha più attuato un'analisi di impatto della regolazione. Al suo posto vengono effettuate solo le consultazioni.	Predisposizione linee-guida	n.p.	n.p.

NOTE: n.p. sta per "non pervenuto".